

**IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E  
MODALITÀ DI VERSAMENTO**

L'ammontare delle somme dovute, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19/2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie è individuato nella seguente Tabella, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche di richiesta di autorizzazione sismica e di deposito dei progetti:

<b>AUTORIZZAZIONI (ART. 11)</b>		<b>DEPOSITI (ART. 13)</b>	
Tipo di intervento	Importo in €	Tipo di intervento	Importo in €
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova costruzione</li> <li>• Interventi di adeguamento con ampliamento</li> <li>• Interventi di adeguamento con sopraelevazione <sup>(1)</sup></li> </ul>	480	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuova costruzione</li> <li>• Interventi di adeguamento con ampliamento</li> </ul>	150
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri interventi di adeguamento</li> <li>• Interventi di miglioramento</li> <li>• Interventi di riparazione o intervento locale</li> </ul>	360	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Altri interventi di adeguamento <sup>(1)</sup></li> <li>• Interventi di miglioramento</li> <li>• Interventi di riparazione o intervento locale</li> </ul>	100
Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180	Varianti sostanziali a progetti depositati	50
Rinnovo titolo abilitativo sismico in forma semplificata <sup>(2)</sup>	100	Rinnovo titolo abilitativo sismico in forma semplificata <sup>(2)</sup>	50

(1) Gli interventi di sopraelevazione richiedono necessariamente, anche nei Comuni a bassa sismicità (zona 3 e 4) l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera d), della L.R. n. 19 del 2008.

(2) Circolare PG 582052 del 19.08.2016 "Validità autorizzazione sismica e denuncia deposito": per completare i lavori oltre il termine di scadenza del titolo abilitativo sismico di 5 anni (art.11, comma 5 della L.R. n.19 del 2008) qualora non siano intervenute varianti sostanziali né innovazioni normative, si ritiene sufficiente che entro il termine di validità del titolo abilitativo sismico precedente, venga presentata l'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito, in forma semplificata.

Il rimborso non è dovuto per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici anche nel caso in cui siano attuati autonomamente, e per le varianti non sostanziali. Il rimborso è dovuto anche per gli interventi che costituiscono attività edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto. Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.